

CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI

Data	Area tematica	Argomenti	Riferimento legislativo
30-06-2015	SEGRETARI	CONVENZIONI CLASSIFICAZIONI DISCIPLINA	

Quesito

Problematica sedi di segreteria convenzionate

Come è noto nella regione Molise insistono 136 comuni di questi 116 comuni sono comuni con meno di 3.000 abitanti.

A fronte di tale situazione all'albo regionale del Molise i segretari comunali iscritti, aventi i requisiti per ricoprire le sedi di segreteria con meno di 3.000 abitanti (fascia C), sono meno di 10. Mentre quelli di fascia B sono più di 50 .

Finora questo squilibrio era stato gestito attraverso due soluzioni :

- 1) La possibilità di nominare nelle sedi di segreteria anche i segretari comunali iscritti nella classe immediatamente superiore (fascia B) ovvero con i segretari con idoneità dai 3.000 ai 10.00, soluzione piu' onerosa per i comuni in quanto lo stipendio del segretario di b è superiore rispetto al quello di c .
- 2) il convenzionamento tra più comuni in modo da raggiungere complessivamente una popolazione superiore ai 3.000 abitanti e quindi nominare il segretario corrispondente di fascia B.

Queste soluzioni sono più possibili in quanto recentemente sono pervenute due circolari a firma del Prefetto Cimmino (Commissario dell'Ex Ages Nazionale), le norme valgono solo per le nuove nomine non per quelle preesistenti.

Circolari pervenute

A) ha modificato la classificazione delle convezioni, non più sulla somma degli abitanti dei comuni convenzionati - ma sul comune capo convezione, questo comporta che anche se si convenzionano 10 comuni la classe della convenzioni sara' sempre quella di 4;

B) La seconda ha vietato le nuove assegnazioni dei segretari di Fascia B sulle sedi di 4 in quanto potrebbe avallarsi un danno erariale per il comune , che pagherebbe di più rispetto al segretario corrispondente alla fascia del comune, questa modifica è dipesa a seguito del parere della sezione regionale della Corte dei Conti della Lombardia del 20 febbraio 2015 che ha confermato la caducazione della delibera del ex cda Ages che permetteva la possibilità di assegnare i segretari di classe b sulle sedi di 4.

Soluzioni... temporaneamente in attesa di sapere lo sviluppo della funzione segretari comunali :

Vista l'impossibilità di nominare i segretari di B sulle 4 - preso atto delle responsabilità di danno erariale per i comuni che nomineranno i segretari di B sulle 4 - si potrebbe agire sulle convezioni, ovvero dare la possibilità ai comuni di continuare ad associarsi al fine di costituire convezioni il cui totale degli abitanti dell'intera convezione superiori i 3.000 abitanti, in modo da poter nominare segretari corrispondenti di fascia B.

Questa soluzioni potrebbe interessare i comuni in quanto i segretari potrebbero accettare convenzioni con 3, 4 o piu' comuni allo scopo di superare i 3.000 abitanti.

Inoltre questa soluzione è in linea con le indicazioni già fornite in analoghe casi per la gestione dei servizi associati tra comuni di almeno 3.000 abitanti, classificazione corrispondente alla somma degli abitanti residenti nei comuni associati e non solo sul capo convezione .

Questa impossibilità di nominare i segretari comunali di fascia C interesserà anche i nuovi amministratori che sono stati eletti nelle ultime elezioni, infatti che non potranno cambiare il segretario perche' sarà impossibile trovare sostituti, facendo venire meno la prerogativa per i sindaci di sostituire il segretario entro i 120 giorno dall'insediamento .

Risposta

Il Ministero dell'Interno Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali con le recenti circolari n. 485-E (P) del 24-03-2015, e n. 3782- E (P) del 18-06-2015, in coerenza con il parere MEF - RGS reso con nota protocollo 76063 del 29/09/2014, con le note ARAN n. 6799/2013 e n. 9988/2013 e con la propria precedente circolare prot. 3636 (P) del 9 giugno 2014, ha confermato che per determinare l'indennità di posizione spettante a un segretario titolare di segreteria convenzionata si deve far riferimento alla fascia professionale di inquadramento del segretario, e alla tipologia del singolo ente inizialmente ricoperto, senza tenere in considerazione né la classificazione dei comuni aderenti alla convenzione , né la fascia demografica derivante dalla somma degli abitanti degli enti convenzionati. Conseguentemente si rende necessario procedere ad una revisione dei criteri di classificazione delle sedi di segreteria convenzionata, stabiliti dal Consiglio nazionale di Amministrazione della soppressa Agenzia con deliberazione n. 90/2000 e s.m.i., coerentemente con questi nuovi indirizzi interpretativi, anche al fine di armonizzare le nuove nomine con le fasce professionali previste dall'ordinamento dei segretari comunali, fatti salvi gli effetti degli atti amministrativi e delle procedure di assegnazione già adottate. Queste nuove disposizioni, unitamente all'impossibilità di assegnare a segretari di fascia B la titolarità in sedi di classe 4 per l'avvenuta soppressione del c.d. divieto di reformatio in peius disposto dall'art. 1, comma 458, della Legge n. 147/2013, sicuramente, creano consistenti problemi per la copertura delle sedi di segreteria. Al riguardo, la stessa circolare del ministero dell'interno protocollo n. 3782- E (P) del 18-06-2015 ricorda come la speciale disciplina prevista per i segretari collocati in posizione di disponibilità (art. 43, comma 2, del C.C.N.L. del 16 maggio 2001) consenta la nomina degli stessi, anche in ipotesi di convenzionamento dell'ufficio di segreteria, in comuni appartenenti a classe corrispondente alla fascia immediatamente inferiore a quella di iscrizione del segretario. A questa considerazione si aggiunge il consiglio di promuovere convenzioni di segreteria che associno comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti a comuni con popolazione superiore a 3.000 anche perché più funzionali ad una migliore gestione dei servizi associati, invece di convenzionamenti tra piccoli comuni.